

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2016, n. 16-4141

Dipendente: Sig. Pierfranco Fenu, autorizzazione ad assumere incarico di Consulenza tecnica a favore della Città Metropolitana di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota del 10 Ottobre 2016, il Sig. Pierfranco Fenu, funzionario assegnato alla Direzione Agricoltura, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di consulenza tecnica a favore della Città Metropolitana di Torino, come interlocutore del CTU incaricato dal Giudice del Tribunale di Torino, nell'opposizione al decreto ingiuntivo esecutivo n. R.G. 2014/33621 del 18 Marzo 2016 che obbligava la Città Metropolitana ad un risarcimento per danni provocati da fauna selvatica regionale, in quanto esperto della materia. La collaborazione verrà svolta entro fine Gennaio 2017, con un impegno presunto di circa 40 ore complessive.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che al funzionario sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. 42119 dell'11 Ottobre 2016, il Dirigente Responsabile delle Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile Dr. Vittorio Bosser Peverelli, dal quale il Sig. Pierfranco Fenu funzionalmente dipende, ha dichiarato che tale incarico non presenta situazioni di incompatibilità con l'attività svolta dal dipendente, né sussiste possibilità di pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività di servizio;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

il dipendente Sig. Pierfranco Fenu, funzionario regionale assegnato alla Direzione Agricoltura, è autorizzato ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a svolgere l'incarico di consulenza tecnica a favore della Città Metropolitana di Torino, entro fine Gennaio 2017, con un impegno presunto di circa 40 ore complessive.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)